

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1428)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1973
(V. Stampato n. 2532)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(RUMOR)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(LAURICELLA)

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(PRETI)

e col Ministro della Marina Mercantile

(PIERACCINI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 dicembre 1973

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 novembre 1973, n. 741, concernente sanzioni per la
inosservanza di divieti di circolazione nei giorni festivi

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, concernente sanzioni per la inosservanza di divieti di circolazione nei giorni festivi, con la seguente modificazione:

L'ultimo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317, relative alle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale ».

ALLEGATO

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 26 novembre 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di comminare sanzioni per la inosservanza di divieti di circolazione nei giorni festivi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile;

DECRETA:

Art. 1.

Chiunque non osserva i provvedimenti che dispongono i divieti di circolazione nei giorni festivi dei veicoli a motore, delle imbarcazioni e natanti da diporto a motore, degli aeromobili da turismo o privati è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

La sanzione amministrativa di cui al precedente comma è applicata dal prefetto.

Per i provvedimenti emanati su disposizione dei Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile e della marina mercantile, anche in conformità delle direttive del Governo, ai prefetti sono sostituiti gli organi periferici degli stessi Ministeri.

Si osservano le disposizioni degli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

Si applicano le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317, relative alle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale.

Art. 2.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1973.

LEONE

RUMOR — TAVIANI — LAURICELLA —
PRETI — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)